



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 settembre 2012 (01.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0076 (NLE)**

**13988/12
ADD 2**

**SOC 763
NT 27**

ADDENDUM 2 ALLA NOTA

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)

al: Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"

n. prop. Comm.: 8556/12 SOC 263 NT 8 - COM(2012) 152 final

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
= Accordo politico

Si allega per le delegazioni una dichiarazione dell'Irlanda e del Regno Unito da iscrivere nel processo verbale del Consiglio (EPSCO del 4 ottobre).

Dichiarazione comune dell'Irlanda e del Regno Unito da iscrivere a verbale

Il titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 45, paragrafo 1, affermano chiaramente che "la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata". L'articolo 45, paragrafo 2, del TFUE prevede che "essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri". L'articolo 48 del TFUE attribuisce al Consiglio la facoltà di adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori. Il Regno Unito e l'Irlanda pertanto escludono che l'articolo 48 possa fornire una base giuridica per misure rivolte a persone che non siano lavoratori dipendenti o autonomi degli Stati membri e persone a loro carico che si spostano all'interno dell'Unione.

Secondo il parere del Regno Unito e dell'Irlanda, che è coerente con la base giuridica citata per altre misure di questo tipo, tali misure rientrano nel campo di applicazione del titolo V della parte terza del TFUE, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b). Esso fornisce nello specifico una base giuridica per l'adozione di misure che definiscono i diritti dei cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione.

Il Regno Unito e l'Irlanda dunque ritengono che l'articolo 48 del TFUE non sia la base giuridica appropriata per la decisione del Consiglio e che l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), debba essere la base giuridica appropriata per la misura in questione. Il Regno Unito e l'Irlanda si riservano il diritto di adire le vie legali necessarie per assicurare l'inclusione della base giuridica appropriata.
